

Consiglio regionale del Piemonte

**Deliberazione statutaria.**

*Pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22 (Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione) Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'articolo 123 della Costituzione. - "Modifiche all'articolo 17, all'articolo 50 e all'articolo 55 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)". Approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 3 ottobre 2012 e con seconda deliberazione in data 18 dicembre 2012*

Proposta di legge regionale n. 164.

**“Modifiche all'articolo 17, all'articolo 50 e all'articolo 55 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)”.**

*Art. 1. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)*

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da cinquanta consiglieri."

*Art. 2. (Modifica all'articolo 50 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)*

1. Al comma 5 dell'articolo 50 della l.r. statutaria 1/2005 dopo le parole “sono nominati” sono aggiunte le seguenti “in numero non superiore a tre assessori”.

*Art. 3. (Modifica all'articolo 55 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)*

1. Il comma 1 dell'articolo 55 della l.r. statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e dagli assessori in numero non superiore a undici, di cui uno assume la carica di Vice Presidente."

*Art. 4. (Entrata in vigore)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 102 della l.r. statutaria 1/2005, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore con la decima legislatura del Consiglio regionale del Piemonte.

**AVVISO**

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione statutaria, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare, a norma dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione ed ai sensi della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22.